

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, PROVERA, BIANCO,  
DOLAZZA, MANARA, TIRELLI, MORO, ANTOLINI, SPERONI,  
VISENTIN, AVOGADRO, COLLA, GASPERINI, ROSSI, WILDE,  
PERUZZOTTI, LAGO e TABLADINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1999**

---

Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove dalla profonda esigenza di intervenire su una normativa che, nonostante contenga già acquisizioni fondamentali che riconoscono la centralità dei diritti dei minori all'interno del procedimento di adozione, ha dimostrato la necessità e l'urgenza di una serie di modifiche mirate su temi che non hanno mancato di sollevare ampio dibattito, anche attraverso i mezzi di informazione. Va inoltre sottolineato come in Italia tale disposizione, anche se arricchita di ulteriori sforzi da parte del legislatore, rischierà di configurarsi come una semplice enunciazione di principio se si permetterà oltremodo la latitanza di una legge quadro nazionale in materia di riordino dei servizi sociali, servizi che dovranno essere sempre più efficienti nel supportare con il loro lavoro quello dei tribunali per i minorenni se si vorrà conferire nuovo impulso al settore.

La Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato ha recentemente proposto un testo unificato con il quale abbiamo ritenuto corretto confrontarci, congiuntamente alla legge in vigore, nella stesura di questo articolato al fine di meglio interpretare sia gli indirizzi già maturati in Parlamento, che gli stimoli provenienti dalla società civile. Siamo fermamente convinti che il principio cardine che deve ispirare una buona normativa sulle adozioni sia prima di tutto sancire che è diritto di ogni minore quello di crescere nella propria famiglia d'origine e che pertanto l'affido e l'adozione sono comunque interventi di tipo residuale. Alla luce di questo concetto si comprende quanto la mancanza di un sistema organico di servizi sociali locali e, a monte, di una valida politica di sostegno al-

la famiglia possa incidere in modo gravissimo sulla fruibilità di questo diritto per i minori stessi.

Abbiamo ritenuto fondamentale stabilire, già a partire dall'articolo 1, il fatto che le difficoltà di tipo economico e le carenze di natura assistenziale non possano in nessun modo impedire a un minore di crescere nella propria famiglia d'origine, quella stessa famiglia che vede il riconoscimento del proprio ruolo nell'articolo 31 della Costituzione.

D'altro canto però abbiamo anche inteso dare rilievo a quei problemi emersi in seno alla attuale legislazione che interferiscono negativamente sul diritto di un minore che viene a trovarsi privo di assistenza morale e materiale da parte dei propri familiari ad essere dichiarato adottabile e a venire adottato nei tempi più brevi possibili. Abbiamo pertanto sposato di buon grado la tesi della determinazione di un limite temporale massimo alla possibilità di protrarre l'affido familiare *sine die* per permettere l'auspicata «normalizzazione» delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare d'origine. È a nostro avviso fondamentale che le istituzioni deputate siano pressocchè costantemente aggiornate circa il protrarsi di condizioni di privazione di assistenza morale e materiale del minore: l'intento è quello di non perdere tempo prezioso durante quegli anni fondamentali della crescita che tanto pesano sull'evoluzione di ognuno di noi. Nel nostro Paese sono dichiarati in stato di adottabilità soltanto poco più di un migliaio di minori all'anno: nulla da eccepire se questi dati corrispondono agli unici minori cui sono venuti a mancare rapporti significativi con la famiglia d'origine, l'importante è che non si verificino carenze nello scambio di informazioni cui imputare responsa-

bilità. In questo senso riteniamo di strategica importanza che al più presto sia consolidato un processo di informatizzazione per cui sia attivata una banca dati, costantemente aggiornata e consultabile in tempo reale, sulle condizioni di ogni minore ricoverato.

Chiaramente non ci deve trarre in inganno il numero globale di minori ricoverati presso istituti o case-famiglia, nè il dato è confrontabile con le domande di adozione che ogni anno si aggirano attorno alle ventimila unità e che includono i casi di domande inoltrate presso più giurisdizioni. Va dato merito al fatto che in Italia non vi è un solo bambino «sano e in tenera età» che, una volta dichiarato adottabile, non venga accolto nel giro di pochi giorni in affidato preadottivo da una coppia prescelta dal tribunale per i minorenni. Emerge però, per converso, la problematica gravissima della «incollocabilità» di bambini già grandicelli, portatori di disabilità o patologie oppure che hanno subito abusi. Questo dato di fatto mette in crisi la genuinità dei valori stessi che sottendono all'istituto dell'adozione, ispirato al diritto di ogni minore ad avere una famiglia, senza discriminazioni di sorta.

In questo senso, abbiamo ritenuto molto importante inserire quale criterio preferenziale per la scelta di una coppia, anche la disponibilità all'adozione di minori particolarmente bisognosi di affetto e cure come quelli succitati. Se ci si vuole equiparare a «veri genitori» con l'animo di chi aspetta un figlio ed è pronto ad amarlo comunque esso sia, a nostro avviso, questo andrebbe fatto fino in fondo. Rivolgiamo pertanto un accorato appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché, con un atto di grande civiltà giuridica, si adoperino assieme a noi per tutelare questa fascia di minori indifesi che, proprio a detta dei giudici dei tribunali per i minorenni, sono spesso rifiutati o, comunque, «esclusi dai programmi» delle coppie che si dichiarano tanto desiderose di adottare.

Una ricerca dell'ISTAT condotta su tutto il territorio nazionale e resa nota nel 1993

ha fornito un quadro preoccupante del numero di minori ricoverati in istituto. Tale numero corrispondeva a 29.859 ed era così ripartito: 7.781 casi nel Nord Italia, 2.826 al Centro e ben 19.252 al Sud.

L'ufficio centrale per la giustizia minorile, dal canto suo, ha diffuso dati concernenti il numero dei bambini dichiarati adottabili, che dal 1990 al 1992 è risultato in costante crescita: infatti i figli di genitori sconosciuti adottabili nel 1990 corrispondeva a 297 unità, nel 1991 a 352 e nel 1992 a 390; i figli di genitori conosciuti adottabili nel 1990 era di 596, nel 1991 è stato di 570 (questo è l'unico dato in controtendenza) e nel 1992 è stata raggiunta la quota di 686 unità.

La relazione del Ministero di grazia e giustizia rivela che alla fine del dicembre 1995, a fronte di 17.512 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale depositate presso i tribunali per i minorenni, sono stati emessi 864 decreti di affidamento preadottivo e 784 decreti di adozione, mentre dal 1993 al 1995 sono stati adottati 5.569 bambini stranieri e 2.311 bambini italiani. Questa serie di dati impone un'approfondita riflessione: anzitutto si evince chiaramente l'esorbitante discrepanza fra il numero delle richieste in giacenza e il numero di minori effettivamente adottati; in secondo luogo colpisce l'elevatissimo numero di bambini ricoverati in istituto, anche alla luce del fatto che teoricamente la legge 4 maggio 1983, n. 184, designa il ricovero in istituto quale soluzione estrema, limitandola a casi di effettiva emergenza e problematicità.

Lascia poi perplessi la sproporzione fra il numero dei minori stranieri adottati e di quelli italiani: se essa trova giustificazione in una maggiore complessità procedurale delle norme italiane, queste vanno immediatamente riformate nel senso di una massima semplificazione; se poi si tratta di un fenomeno che nasconde procedure illecite all'estero, è importante rafforzare l'intervento dei competenti organi di controllo. In

merito alla purtroppo diffusa pratica del ricovero dei minori in istituto è necessario sfatare un fuorviante luogo comune: la stragrande maggioranza di questi bambini non versa in condizione di totale abbandono, ma proviene da famiglie che, per ragioni diverse, di ordine economico ma anche sociale e culturale, non sono in grado di supportare stabilmente ed efficacemente la crescita del fanciullo. Un principio su cui gli estensori della presente proposta non intendono transigere è il totale rigetto di qualsiasi forma di discriminazione che possa colpire i bambini. Deve essere chiaro a tutti che l'adozione si propone come atto d'amore e di altruismo e che i servizi locali sono tenuti a calibrare la ricerca delle famiglie in funzione delle esigenze specifiche del minore, evitando di ridurre l'*iter* adottivo ad un meccanismo di «domanda-offerta». Molto va fatto per ottimizzare i tempi e le procedure liberandole da quegli impedimenti burocratici che appesantiscono l'*iter* e finiscono spesso per scoraggiare i soggetti adottanti o farli ricorrere in modo massiccio all'istituto dell'adozione internazionale affidandosi purtroppo in alcuni casi anche ad organizzazioni che non agiscono nella legalità. Va sottolineato che il nostro intendimento fondamentale è quello di salvaguardare, sempre e comunque, la priorità assoluta rappresentata dagli interessi del minore.

Un tema che ci è caro, poichè in qualche modo potrebbe sottendere l'approccio filosofico in materia di adozioni, riguarda il requisito dei tempi di unione in matrimonio per i coniugi. Gli attuali tre anni richiesti per avviare l'istanza potrebbero a nostro avviso essere favorevolmente ridotti ad uno anche perchè, come è noto, ogni coppia deve poi essere valutata nella propria idoneità. Una coppia, a prescindere dalla propria incapacità procreativa spesso accertabile solo dopo una diagnostica approfondita e cure appropriate che vedono il passare di svariati anni, riteniamo possa maturare il desiderio di adozione come «libera scelta». Chiaramente, anche in questo caso dipende

dall'efficienza e dalla professionalità dei servizi locali l'essere in grado di valutare l'idoneità degli aspiranti genitori o consigliare loro ancora qualche tempo di riflessione. Riteniamo infatti che qualsiasi chiusura di tipo «ideologico» possa solo far male a questo settore già così delicato e ricco di componenti emotive, mentre una buona legge dovrebbe solo fissare dei limiti entro cui le identità professionali competenti dovrebbero poter esprimere al massimo le proprie capacità di discernimento nel contesto di ogni singolo caso.

Alquanto innovativa anche la nostra impostazione che, all'articolo 6, vede ampliare a cinquanta anni il limite massimo di differenza d'età fra adottanti e adottato. Al di fuori di schemi preconcepiuti, reputiamo infatti che alla luce dell'allungamento delle aspettative di vita e della tendenza, con *trend* di crescita in aumento, a contrarre matrimonio in età relativamente matura, i cinquanta anni potrebbero diventare un limite accettabile per tutti.

Nell'ambito del nostro lavoro legislativo abbiamo inoltre operato una riduzione di «tempi tecnici»; in questa ottica abbiamo fissato la relazione da parte degli istituti di assistenza al giudice tutelare trimestralmente e non più semestralmente. Abbiamo inoltre incrementato le sanzioni amministrative per tutti quei comportamenti che interferiscono con la corretta applicazione della presente legge, ritenendo le somme precedentemente indicate ampiamente superate. Siamo inoltre favorevoli, come si evince dall'articolo 21, comma 2, al fatto che l'adottato maggiore d'età, qualora si senta profondamente motivato, possa accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Chiaramente questo delicato processo andrà opportunamente assistito affinché la persona sia psicologicamente ed emotivamente in grado di affrontare lo svelamento di questa parte della sua vita, ma riteniamo che ogni essere umano abbia il diritto sacrosanto di conoscere le proprie radici, tanto più quan-

do questa necessità può manifestarsi nel soggetto quale pensiero dominante nella costituzione del proprio «io». Anche in merito a questo tema intendiamo vada valorizzato il ruolo professionale dei servizi sociali e sanitari; ribadiamo il concetto che non è attraverso i divieti di tipo massificante che si può costruire una buona legge, ma attraverso un approccio di tipo individualizzato a tutte le problematiche connesse all'istituto dell'adozione.

Desideriamo concludere questa relazione ponendo l'accento sul dovere primario da parte di tutta la collettività di tutelare i diritti dell'infanzia di ricevere affetto, educa-

zione, istruzione e cure quale priorità, rispetto al diritto naturale che talvolta genitori, indegni d'essere chiamati tali, esercitano a danno della crescita dei loro figli. È arrivato il momento di comprendere appieno come l'infanzia rappresenti un valore primario della nostra società e corrisponda all'architettura del nostro futuro.

Questa assunzione di responsabilità e questa presa di coscienza non può esimerci dal chiederci se un bambino possa permettersi di giacere in un istituto aspettando una «ipotetica» risoluzione dei problemi degli adulti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale che per gravi motivi economici non siano in grado di garantire al minore il diritto di cui al comma 1 debbono trovare negli enti locali interventi di sostegno economico ed assistenziale atti a garantire l'attuazione di un progetto di ripristino o consolidamento di condizioni che permettano la concretizzazione di tale diritto».

### Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare atto a garantirgli uno sviluppo psicofisico adeguato, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori. Ciò è possibile solo dopo che l'attuazione da parte dei servizi locali di un progetto mirato sul suo nucleo familiare ha dato risultati inadeguati a garantire al minore stesso un ambiente familiare idoneo a una sua corretta crescita.

2. Ove non sia possibile procedere ad un adeguato affidamento familiare, le istituzioni deputate sono tenute a tutelare il minore attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare o, quando ciò non sia possibile, in un istituto di assistenza pubblico o privato, da individuarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso».

## Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* I legali rappresentanti dei soggetti affidatari pubblici o privati di cui all'articolo 2, comma 2, esercitano i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino alla nomina di un tutore e in tutti quei casi in cui sia impedito l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela.

2. I legali rappresentanti di cui al comma 1 sono tenuti a proporre istanza per la nomina del tutore allo scadere di trenta giorni dal ricovero del minore».

## Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* L'affidamento familiare è disposto, su segnalazione del servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve essere indicato il servizio locale a cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a se-

conda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio locale è comunque tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento familiare che non può superare la durata di ventiquattro mesi. Tale periodo è prorogabile una sola volta per non oltre dodici mesi.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni, l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma 2, provvede ai sensi dello stesso comma».

#### Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A

tal fine, se richiesto, il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno. In favore degli affidatari sono previste provvidenze economiche e assistenziali adeguate e correlate al tasso di inflazione, nelle forme stabilite dall'articolo 80.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una casa-famiglia, una comunità-alloggio o ricoverati presso un istituto».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri, condizioni e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare alle quali vengano dati in affidamento minori in situazione di difficoltà temporanea, affinché tale intervento si possa fondare, indipendentemente dalle condizioni economiche, sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza del minore.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l'elenco delle comunità ritenute in possesso dei requisiti che le rendono idonee ad espletare le attività di cui al comma 1. Tali comunità, non accorpabili tra loro, devono consistere in un nucleo di convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali adeguate a svolgere un ruolo educativo e di cura.

3. L'apertura e il funzionamento delle comunità di tipo familiare sono subordinati ad autorizzazione da parte delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria

delibera, sulla base dell'accertamento dei requisiti stabiliti con apposita delibera della giunta regionale.

4. Gli enti locali hanno il compito di svolgere attività di controllo e vigilanza in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio d'igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL).

5. In caso di inadempienza degli obblighi o del venire meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.

6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare per l'affidamento dei minori.

7. La determinazione delle entità del finanziamento e l'individuazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6, saranno indicate con decreto emanato di concerto dai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

#### Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. È consentito presentare istanza di adozione ai coniugi uniti in matrimonio da almeno un anno tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto. L'adozione è consentita a coloro che vengono ritenuti psicologicamente e affettivamente idonei, nonchè in grado di educare e di provvedere economicamente ai minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquanta anni l'età dell'adottato.

3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

4. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato, aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella germani o anche unilaterali del minore di cui si richiede l'adozione, nonchè disponibilità dichiarata all'adozione di minori portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale».

#### Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge 4 maggio 1989, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio e non si prolunghi per oltre due anni.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero si trovino in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità deve accertare che siano stati espletati tutti gli interventi di sostegno economico e sociale ritenuti necessari e attuabili dalle leggi vigenti.

5. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell'articolo 10».

## Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono tenuti a riferire tempestivamente al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede:

a) l'elenco dei dati anagrafici di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, dei dati relativi ai genitori;

b) una breve relazione riguardante le condizioni generali del minore, sia sul piano clinico che psicologico;

c) un rapporto relativo alle relazioni che intercorrono tra il minore e la famiglia, nonché tra i soggetti affidatari e la famiglia. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quei minori che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Gli istituti di assistenza pubblici o privati che ospitano in situazione di affidamento familiare più di venti minori sono tenuti a dotarsi di una banca dati mensilmente aggiornata e consultabile da parte del giudice tutelare ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

5. Il giudice tutelare, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque non oltre i tre mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti e nelle comunità di tipo familiare.

6. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'ac-

coglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

7. Nello stesso termine di cui al comma 6 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

#### Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, dispone d'urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, nonchè sull'ambiente in cui ha vissuto e vive al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono.

2. All'atto di apertura dell'accertamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti suindicati, questi sono tenuti a notificarlo ai genitori o, in mancanza, ai parenti entro il quarto grado. Tali soggetti, assistiti da un difensore, possono prendere conoscenza di tutti gli accertamenti compiuti e del loro esito, nonchè presentare istanze anche istruttorie. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato dal tribunale per i minorenni.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provve-

dimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi compresa, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori assistiti legalmente ove lo ritengano opportuno, il tutore, il rappresentante legale dell'istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero e ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

#### Art. 11.

1. L'articolo 14 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile per non oltre dodici mesi.

2. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino le iniziative opportune».

## Art. 12.

1. L'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *1.* A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, comma 1, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

*a)* i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

*b)* l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

*c)* le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonchè il rappresentante dell'istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, e il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore».

## Art. 13.

1. L'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nell'articolo 12, comma 1, al tutore.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio e adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

#### Art. 14.

1. L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *I.* Avverso la sentenza di adottabilità il pubblico ministero e le altre parti compreso il curatore speciale del minore, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, la quale decide, sentite le parti e il pubblico ministero, e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell'articolo 16, effettuato ogni altro opportuno accertamento.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi di cui all'articolo 160 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro tre mesi del deposito dei rispettivi atti».

#### Art. 15.

1. L'articolo 18 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *I.* La sentenza definitiva sullo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

## Art. 16.

1. L'articolo 21 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *1.* Lo stato di adottabilità cessa altresì nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla pronuncia di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Tale cessazione è dichiarata dal tribunale per i minorenni d'ufficio su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori o del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può venire meno».

## Art. 17.

1. L'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *1.* I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli e ad adottare minori portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso, se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte e istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 3, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati e avvalendosi se necessario, per

quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

3. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi al massimo entro sessanta giorni, devono riguardare in particolare quanto attiene all'equilibrio psicologico e affettivo dei coniugi, alla loro capacità di educare il minore, alla situazione personale ed economica, alla salute, all'ambiente familiare degli adottanti e in special modo ai motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare un minore.

4. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella che maggiormente corrisponda ai bisogni del minore.

5. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i soggetti richiedenti coinvolti nel procedimento sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

7. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano pregiudiziali all'interesse precipuo del minore.

8. Il decreto di cui al comma 5 è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti e al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

9. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali. Nel caso emergano accertate difficoltà convoca, anche separatamen-

te, gli affidatari ed il minore alla presenza, se del caso, di uno psicologo al fine di valutare congiuntamente le cause all'origine delle conflittualità. Ove necessario, dispone uno specifico sostegno psicologico e sociale atto a favorire il buon esito dell'affido preadottivo».

#### Art. 18.

1. L'articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *1.* L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 9, quando vengano accertate difficoltà relazionali ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti oltre il pubblico ministero e il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e i servizi locali, se incaricati della vigilanza.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari e al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

## Art. 19.

1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *1.* Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza motivata in camera di consiglio, decidendo di dar luogo o meno all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato al massimo di dodici mesi, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi con effetto per il coniuge deceduto dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il

tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

#### Art. 20.

1. L'articolo 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *1.* Il pubblico ministero, i coniugi adottanti e il tutore possono impugnare la sentenza del tribunale relativa all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione avanti la sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagini opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso entro trenta giorni ricorso in Cassazione.

3. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

#### Art. 21.

1. L'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *1.* Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del

minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 3.

2. L'adottato, divenuto maggiorenne, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza o nascita dell'adottato.

3. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle parti: adottato, genitori biologici, genitori adottivi, parenti d'origine dell'adottato entro il quarto grado, qualora i genitori biologici siano deceduti o irreperibili o si rifiutino di comparire, e chiunque altro ritenga opportuno; assume inoltre tutte le informazioni rispetto alla situazione clinica, psicologica e sociale dei soggetti coinvolti al fine di valutare eventuali pregiudiziali all'accesso a determinate notizie di cui al comma 2 e, definita l'istruttoria, autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».

#### Art. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Il console del luogo ove risiedono gli affidatari vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere».

#### Art. 23.

1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finchè la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottato possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emana-

zione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

#### Art. 24.

1. L'articolo 49 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *I.* L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

#### Art. 25.

1. La lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

#### Art. 26.

1. L'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - *I.* I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, di cui vengano comunque a conoscenza, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un

servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere trimestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

#### Art. 27.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

#### Art. 28.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 2.000.000».

## Art. 29.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. (*Provvedimento del tribunale*)  
- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

## Art. 30.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta e annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato».





